

Codice A1603B

D.D. 29 novembre 2023, n. 924

DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 3 - Rifiuti in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona.



ATTO DD 924/A1603B/2023

DEL 29/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 3 - Rifiuti in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona

Premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5 “Sottoprodotti”, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

il decreto legislativo 152/2006, all'articolo articolo 184 bis, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” specifica, all'articolo 5, comma 1, che «il produttore ed il detentore del residuo assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto»;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018, ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti (obiettivo 1) e soprattutto dello sviluppo di una “green economy” (obiettivo 6) regionale promuove l'incentivazione di una strategia produttiva che punti agli scambi e alla condivisione di risorse tra due o più industrie ottimizzando le risorse sul

territorio, mettendo in campo una rete di conoscenze e di relazioni in grado di far incontrare industrie anche diverse in modo che possano essere valorizzati i residui di produzione con benefici sia ambientali (riduzione al minimo della produzione di rifiuti e della necessità di trattamento/smaltimento, minor consumo di materie prime, riduzione di emissioni inquinanti), sia economici (risparmi nei costi ad esempio di smaltimento rifiuti);

la legge regionale 44/2000, come modificata dalla legge regionale 1/2018, all'articolo 49, comma 1, lettera b), stabilisce che è competenza della Regione, quale funzione amministrativa che richiede l'unitario esercizio a livello regionale, la "regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo";

Dato atto che:

con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 sono state approvate le Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006 ed è stato costituito il "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti". Le linee guida regionali sono finalizzate a fornire un quadro di riferimento comune e uniformità nell'interpretazione normativa a supporto degli operatori, che devono produrre documentazione utile a provare il soddisfacimento delle condizioni per l'impiego dei sottoprodotti per favorire la gestione dei residui dei cicli produttivi in modo "circolare". Il Gruppo di lavoro denominato "GDL Sottoprodotti" rappresenta un utile strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori. Il GDL Sottoprodotti intende favorire e rendere più agevole l'effettiva applicazione della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche.

Sono inoltre state fornite delle indicazioni per la predisposizione delle schede tecniche dei sottoprodotti ed è stato definito un modello di base per la predisposizione delle schede.

Richiamato che:

la succitata deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 ha demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di approvare le "schede tecniche sottoprodotti" nel rispetto della Linee Guida;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti ha condotto degli approfondimenti sulle caratteristiche tecniche e merceologiche dei rifiuti in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona e condotto alcune valutazioni sugli aspetti gestionali che agevolino la qualifica di tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- è stata dunque predisposta una scheda tecnica relativa ai Rifiuti in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona, che sulla base del modello proposto dalla linee guida fornisce indicazioni a supporto degli operatori in merito al Processo di produzione - tipologia del sottoprodotto - utilizzo e trattamenti - requisiti standard - tracciabilità - aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione, trasporto;

- i contenuti della scheda tecnica sono stati condivisi dal Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti nell'incontro del 30 ottobre 2023;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda relativa ai Rifiuti in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona,

costituente la terza scheda tecnica predisposta dal GDL Sottoprodotti e, pertanto, contraddistinta dal numero 3;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 152/2006 e in particolare l'articolo 184 bis "Sottoprodotto";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264;
- la legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- la D.C.R. n. 253-2215 del 16/01/2018 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle <<Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti">>;
- la D.D. 27 giugno 2023, n. 457 di Integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti ("GDL Sottoprodotti");
- l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DETERMINA

di approvare la SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 3 – RIFIUTI IN PLASTICA DA MATERIALE ASSORBENTE PER L'IGIENE DELLA PERSONA allegato e parte integrante della presente determinazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 3 – RIFILI IN PLASTICA DA MATERIALE ASSORBENTE PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Versione Novembre 2023

1. DENOMINAZIONE SOTTOPRODOTTO


Rifili in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona

2. PROCESSO DI PRODUZIONE

Il processo di produzione generale è quello per l'ottenimento di materiale assorbenti per l'igiene della persona (pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti, assorbenti per signore e traverse).

Si riporta nel seguito uno schema di flusso semplificato riferito al processo specifico di produzione di materiali assorbenti, da cui si origina il sottoprodotto della presente scheda.

Processo produzione materiali assorbenti



3. TIPOLOGIA DEL SOTTOPRODOTTO

I sottoprodotti sono scarti di lavorazione rappresentati da rifili e ritagli in polietilene (PE) e polipropilene (PP), derivanti dalle operazioni di sgambatura e sigillatura buste nella produzione di pannolini, pannoloni e assorbenti pre-consumo.

SCHEMA TECNICA SOTTOPIODOTTO N. 3 – RIFILI IN PLASTICA DA MATERIALE ASSORBENTE PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Versione Novembre 2023

Nello specifico, sul materassino assorbente accoppiato con strati di rivestimento vengono effettuati dei tagli laterali del *tessuto non tessuto* e polietilene al fine di conferire la forma anatomica del prodotto (sgambatura).

I rifili vengono aspirati e raccolti in contenitori separati.

A questi si aggiungono i rifili delle buste di confezionamento a seguito di termosaldatura, ultima fase del processo produttivo descritto al punto 2.

4. UTILIZZO E TRATTAMENTI

I rifili in plastica ottenuti possono essere impiegati direttamente o previo trattamenti riconducibili alla normale pratica industriale - quali ad esempio triturazione, lavaggio, asciugatura, omogeneizzazione - in processi per la produzione di manufatti in plastica tramite estrusione, stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione similari.

La manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto dei rifili non determinano situazioni di pregiudizio per l'ambiente o la salute umana in quanto si tratta di prodotto non pericoloso che a temperatura ambiente presenta stato fisico solido e natura inerte.

5. REQUISITI STANDARD

Il materiale deve soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il sottoprodotto deve rispettare i requisiti definiti dalla normativa tecnica UNI 10667-1 e 10667-11.

6. TRACCIABILITÀ

I contenitori in cui sono depositati i sottoprodotti (vedere punto 7) sono etichettati al fine di identificarne il contenuto, il peso ed il lotto in modo che ne sia assicurata la tracciabilità.

Al fine di garantire la tracciabilità dei lotti si ritiene necessario che in ogni fase tutti i soggetti coinvolti producano e conservino idonea documentazione.

7. ASPETTI GESTIONALI, ETICHETTATURA, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali.

Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente; a tal proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

Etichettatura

I contenitori in cui sono depositati i residui sono etichettati al fine di identificarne il contenuto.

Deposito

I residui sono raccolti in idonei contenitori protetti da agenti atmosferici – big-bag, cassoni metallici o altro contenitore idoneo - opportunamente etichettati e sono depositati all'interno di locali chiusi oppure all'esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di loro contaminazione.

L'area specifica di deposito deve essere coperta e dotata di pavimentazione.

SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 3 – RIFILI IN PLASTICA DA MATERIALE ASSORBENTE PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Versione Novembre 2023

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del sottoprodotto e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire in tempi (individuati in documentazione da conservarsi a cura dell'operatore) che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo, in funzione delle specifiche del ciclo produttivo.

La movimentazione dei sottoprodotti all'interno dell'azienda produttrice e in sede di trasporto deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Trasporto

Il trasporto dei sottoprodotti – adeguatamente etichettati – avviene in automezzi coperti al fine di garantire la protezione dagli agenti atmosferici. Il carico è accompagnato da un documento di trasporto con indicazione del/dei lotti.